



## **Titolo**

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONI – PENALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ IN TERMINI DI PUNTEGG  
CAMPIONATO DI RIFERIMENTO – REGOLA - STRINGENTE OBBLIGO MOTVAZIONE DELL'ECCEZIONE

## **Descrizione**

Alla stregua dell'art. 8, comma 1, lett. g), CGS, l'ordinaria regola di applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica ha come riferimento la stagione nel corso della quale si è consumata la violazione. Il differimento alla stagione successiva è eccezione soggetta a stringente obbligo di motivazione (così CFA, n. 56/2019-2020; nello stesso senso anche CFA n. 44/2019-2020).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 3/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

La Greca

## **Riferimenti normativi**

art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ I - DECISIONE N. 0003 CFA del 3 luglio 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maud San Pietro)**